Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 23 ottobre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 ottobre 1952, n. **1315.**

Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per il 1952 il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali — ai sensi del penultimo comma dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 — è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1952.

Ripartizione delle attribuzioni delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composizione del Consiglio stesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1946, n. 26, concernente modificazioni all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernente disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1560, concernente la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524, concernente modificazioni a disposizione della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, ed alla legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1951, n. 7102, relativo alla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il periodo dal 1° febbraio 1951 al 31 gennaio 1953;

Ritenuta la necessità di provvedere, in applicazione dell'art. 1, terzo capoverso, della citata legge 20 aprile 1952, n. 524, alla ripartizione delle attribuzioni e dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici fra le varie Sezioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1952 e per la durata di un biennio le attribuzioni delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono le seguenti:

SEZIONE 1ª — Edilizia statale e sovvenzionata anche nelle zone sismiche; riparazione dei danni di guerra alle opere edilizie, consulenza tecnica per le opere edilizie, comunali e provinciali di notevole interesse; studi sui materiali da costruzione;

SEZIONE 2ª — Viabilità ordinaria; opere igieniche; consolidamento e spostamento di abitati in frana;

SEZIONE 3ª — Opere idrauliche e forestali; bonifiche ed irrigazioni; opere marittime;

SEZIONE 4ª — Utilizzazione delle acque; impianti di produzione e trasmissione di energia elettrica;

SEZIONE 5ª — Ferrovie, tranvie, funicolari e servizi pubblici automobilistici e di navigazione interna;

SEZIONE 6ª — Regolamenti edilizi; piani regolatori cittadini; piani di ricostruzione dei capoluoghi; lottizzazioni e complessi edilizi unitari; zone industriali; impianti sportivi e di carattere turistico; organizzazione di mostre e congressi di carattere edilizio, urbanistico e rappresentativo; edifici pubblici di rilevanza artistica ed architettonica ed edifici religiosi.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1952 e per la durata di un biennio il Consiglio superiore dei lavori pubblici è composto nel modo seguente:

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

il presidente del Magistrato alle acque;

i provveditori alle Opere pubbliche;

l'ispettore generale capo dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

gli ispettori generali del Genio civile e gli ispettori capi superiori delle Nuove costruzioni ferroviarie in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici;

due ispettori generali tecnici delle Nuove costruzioni ferroviarie;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 5°;

il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

gli ispettori generali del Genio civile preposti al Circolo per il Po ed all'Ispettorato per il Tevere;

il direttore generale degli Affari civili del Ministero dell'Africa Italiana e un ispettore generale del Genio civile dell'Africa Italiana;

un rappresentante del Ministero della difesa-Esercito di grado non inferiore al 5°;

il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa-Esercito;

il direttore dell'Istituto idrografico del Ministero della difesa-Marina;

un rappresentante del Ministero della difesa-Aeronautica di grado non inferiore al 5°;

il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

il direttore generale del Demanio;

il direttore generale delle Antichità e belle arti;

il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione;

il direttore generale della Produzione agricola;

il direttore generale delle Foreste;

due funzionari tecnici designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

due funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 2° delle tabelle organiche delle ferrovie stesse;

il direttore generale e sette ispettori generali tecnici di vigilanza dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il direttore generale della Marina mercantile;

un funzionario tecnico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 5°;

il direttore generale dell'Industria e delle miniere;

un funzionario tecnico dell'Ispettorato delle miniere designato dal Ministro per l'industria e per il commercio;

il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

il direttore generale del Turismo;

due consiglieri di Stato;
quattro avvocati dello Stato;
nove esperti nelle materie di competenza del Consiglio superiore.

Art. 3.

I funzionari designati a far parte, quali membri, del Consiglio superiore dei lavori pubblici dalle Amministrazioni di appartenenza sono i seguenti:

Francolini dott. ing. Ferruccio, ispettore generale tecnico delle Nuove costruzioni ferroviarie;
De Martino dott. ing. Vittorio, ispettore generale tecnico delle Nuove costruzioni ferroviarie;
Grazzi dott. Umberto, direttore generale degli Affari economici del Ministero degli affari esteri;
Sirchia dott. ing. Rosario, ispettore generale del Genio civile per l'Africa Italiana;
Biagioli Biagio, generale di divisione del Ministero della difesa-Esercito;
Bonessa Enrico, tenente generale del Ministero della difesa-Aeronautica;
Carrante prof. Aurelio, presidente del Consiglio superiore per l'agricoltura;
Orzi dott. Domenico, ispettore agrario compartimentale per il Lazio;
Lo Cigno dott. ing. Ettore, vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato;
Santi dott. ing. Giovanni Battista, capo servizio delle Ferrovie dello Stato;
Perrone dott. ing. Vito, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Lattanzi dott. ing. Paolo, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Di Bello dott. ing. Carlo, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Firpo dott. ing. Federico, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Dolce dott. ing. Stefano, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Menè dott. ing. Antonio, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Roscioni dott. ing. Ettore, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
De Caterini dott. ing. Romolo, direttore generale delle Poste e delle telecomunicazioni;
Girolami dott. ing. Giovanni, funzionario tecnico dell'Ispettorato delle miniere;
Stumpo dott. Giuseppe, consigliere di Stato;
Pierro dott. Mariano, consigliere di Stato;
Gatta avv. Edoardo, sostituto avvocato generale dello Stato;
Frattini avv. Marcello, sostituto avvocato generale dello Stato;
Salvatori avv. Aristide, vice avvocato dello Stato;
Pentinaca avv. Vittorio, vice avvocato dello Stato.

Art. 4.

Fanno parte, altresì, del Consiglio superiore dei lavori pubblici i seguenti esperti nelle materie di competenza di detto Consesso:

De Marchi prof. ing. Giulio, Giannelli prof. ingegnere Aristide, Foschini prof. arch. Arnaldo, Supino prof. ing. Giulio, Granone dott. ing. Erminio, Aru prof. dott. Luigi, Arredi dott. prof. ing. Filippo, Neri dott. prof. ing. Filippo e Ferro prof. ing. Guido.

Art. 5.

A decorrere dal 1° luglio 1952 e per la durata di un biennio, la composizione delle sei Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici è così stabilita:

1ª SEZIONE.

Presidente:
Ragusa dott. ing. Salvatore.

Membri:
i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;
il presidente del Magistrato alle acque;
i provveditori alle Opere pubbliche:
il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;
il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;
il direttore generale degli Affari civili del Ministero dell'Africa Italiana,
il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa-Esercito;
il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;
il direttore generale del Demanio;
il direttore generale delle Antichità e belle arti;
il direttore generale delle Industrie e miniere;
il direttore generale del Turismo;
il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
l'ispettore generale capo dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;
Grazzi dott. Umberto, direttore generale degli Affari economici del Ministero degli affari esteri;
Caruso dott. ing. Gaetano, ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie;
Carbonaro dott. ing. Domenico, ispettore generale del Genio civile;
De Tullio dott. ing. Ferruccio, ispettore generale del Genio civile;
Raccuglia dott. ing. Giovanni, ispettore generale del Genio civile;
Gorio dott. ing. Ostilio, ispettore generale del Genio civile;
De Bartolo dott. ing. Ugo, ispettore generale del Genio civile;
Bertagnolio dott. ing. Paolo, ispettore generale del Genio civile;
Covajes dott. ing. Carmelo, ispettore generale del Genio civile;
Nicoli dott. ing. Tullio, ispettore generale del Genio civile;
Sirchia dott. ing. Rosario, ispettore generale del Genio civile del Ministero dell'Africa Italiana;
Giannelli prof. ing. Aristide, esperto;
Foschini prof. arch. Arnaldo, esperto;
Aru prof. dott. Luigi, esperto;
Granone dott. ing. Erminio, esperto;
Salvatori avv. Aristide, vice avvocato dello Stato;

Biagioli Biagio, generale di divisione del Ministero della difesa-Esercito;

Bonessa Enrico, tenente generale del Ministero della difesa-Aeronautica;

Lo Cigno dott. ing. Ettore, vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

2ª Sezione.

Presidente:

Marletta dott. ing. Salvatore.

Membri:

i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;

il presidente del Magistrato alle acque;

i provveditori alle Opere pubbliche;

il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

il direttore generale degli Affari civili del Ministero dell'Africa Italiana;

il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa-Esercito,

il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

il direttore generale del Demanio;

il direttore generale delle Antichità e belle arti;

il direttore generale delle Industrie e miniere;

il direttore generale del Turismo;

il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Francolini dott. ing. Ferruccio, ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie;

Grazzi dott. Umberto, direttore generale degli Affari economici del Ministero degli affari esteri;

De Martino dott. ing. Vittorio, ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie;

De Tullio dott. ing. Ferruccio, ispettore generale del Genio civile;

Bertuzzi dott. ing. Lino, ispettore generale del Genio civile;

Raccuglia dott. ing. Giovanni, ispettore generale del Genio civile;

De Bartolo dott. ing. Ugo, ispettore generale del Genio civile;

Gorio dott. ing. Ostilio, ispettore generale del Genio civile;

Leschiutta dott. ing. Gian Ernesto, ispettore generale del Genio civile;

Scalesse dott. ing. Francesco, ispettore generale del Genio civile;

Sirchia dott. ing. Rosario, ispettore generale del Genio civile del Ministero dell'Africa Italiana;

Arredi prof. ing. Filippo, esperto;

Foschini prof. arch. Arnaldo, esperto;

Giannelli prof. ing. Aristide, esperto;

Granone dott. ing. Erminio, esperto;

Frattini avv. Marcello, sostituto avvocato generale dello Stato;

Biagioli Biagio, generale di divisione del Ministero della difesa-Esercito;

Bonessa Enrico, tenente generale del Ministero della difesa-Aeronautica;

Lo Cigno dott. ing. Ettore, vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

3ª Sezione.

Presidente:

Mariani dott. ing. Giuseppe.

Membri:

i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;

il presidente del Magistrato alle acque;

i provveditori alle Opere pubbliche;

il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

il capo del Circolo superiore d'ispezione del Po;

il capo dell'Ispettorato superiore del Genio civile per il Tevere;

il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

il direttore generale degli Affari civili del Ministero dell'Africa Italiana;

il direttore dell'Istituto idrografico della Marina militare;

il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

il direttore generale del Demanio;

il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione;

il direttore generale della Produzione agricola;

il direttore generale della Marina mercantile;

il direttore generale dell'Industria e miniere;

il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Grazzi dott. Umberto, direttore generale degli Affari economici del Ministero degli affari esteri;

Taddeucci dott. ing. Mario, ispettore generale del Genio civile;

Ambrosi De Magistris dott. ing. Leopoldo, ispettore generale del Genio civile;

Gorio dott. ing. Ostilio, ispettore generale del Genio civile;

Farfoglia dott. ing. Riccardo, ispettore generale del Genio civile;

Formichi dott. ing. Riccardo, ispettore generale del Genio civile;

Frosini prof. ing. Pietro, ispettore generale del Genio civile;

Scalesse dott. ing. Francesco, ispettore generale del Genio civile;

Sirchia dott. ing. Rosario, ispettore generale del Genio civile del Ministero dell'Africa Italiana;

Aru prof. dott. Luigi, esperto;

De Marchi prof. ing. Giulio, esperto;

Ferro prof. ing. Guido, esperto;

Granone dott. ing. Erminio, esperto;

Supino prof. ing. Giulio, esperto;

Pentinaca avv. Vittorio, vice avvocato dello Stato;

Biagioli Biagio, generale di divisione del Ministero della difesa-Esercito;

Bonessa Enrico, tenente generale del Ministero della difesa-Aeronautica;

Carrante prof. Aurelio, presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Orzi dott. Domenico, ispettore agrario compartimentale per il Lazio;

Lo Cigno dott. ing. Ettore, vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

4ª SEZIONE.

Presidente:

Dalla Valle dott. ing. Giovanni Battista.

Membri:

i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;

il presidente del Magistrato alle acque;

i provveditori alle Opere pubbliche;

il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

il direttore generale degli Affari civili del Ministero dell'Africa Italiana;

il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

il direttore generale del Demanio;

il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione;

il direttor generale delle Industrie e miniere;

il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

il capo del Circolo superiore d'ispezione del Po;

Bertuzzi dott. ing. Lino, ispettore generale del Genio civile;

Scalesse dott. ing. Francesco, ispettore generale del Genio civile;

Marchi dott. ing. Raffaele, ispettore generale del Genio civile;

Formichi dott. ing. Riccardo, ispettore generale del Genio civile;

Frosini prof. ing. Pietro, ispettore generale del Genio civile;

Sirchia dott. ing. Rosario, ispettore generale del Genio civile del Ministero dell'Africa Italiana;

Pierro prof. dott. Mariano, consigliere di Stato;

Stumpo dott. Giuseppe, consigliere di Stato;

Arredi prof. ing. Filippo, esperto;

Aru prof. dott. Luigi, esperto;

De Marchi prof. ing. Giulio, esperto;

Neri prof. ing. Filippo, esperto;

Gatta avv. Edoardo, sostituto avvocato generale dello Stato;

Grazzi dott. ing. Umberto, direttore generale degli Affari economici del Ministero degli affari esteri;

De Caterini dott. ing. Romolo, direttore generale delle Poste e delle telecomunicazioni;

Biagioli Biagio, generale di divisione del Ministero della difesa-Esercito;

Bonessa Enrico, tenente generale del Ministero della difesa-Aeronautica;

Girolami dott. ing. Giovanni, funzionario tecnico dell'Ispettorato delle miniere;

Santi dott. ing. Giovanni Battista, capo servizio delle Ferrovie dello Stato;

Romano dott. ing. Domenico, ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie.

5ª SEZIONE.

Presidente:

Tronfi dott. ing. Romolo.

Membri:

i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;

il presidente del Magistrato alle acque;

i provveditori alle Opere pubbliche;

il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

il direttore generale degli Affari civili del Ministero dell'Africa Italiana;

il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa-Esercito;

il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

il direttore generale del Demanio;

il direttore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il direttore generale delle Industrie e miniere;

il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Francolini dott. ing. Ferruccio, ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie;

Collatina dott. ing. Antonio, ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie;

Grazzi dott. Umberto, direttore generale degli Affari economici del Ministero degli affari esteri;

Sirchia dott. ing. Rosario, ispettore generale del Genio civile del Ministero dell'Africa Italiana;

Biagioli Biagio, generale di divisione del Ministero della difesa-Esercito;

Bonessa Enrico, tenente generale del Ministero della difesa-Aeronautica;

Lo Cigno dott. ing. Ettore, vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

Perrone dott. ing. Vito, ispettore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Roscioni dott. ing. Ettore, ispettore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Lattanzi dott. ing. Paolo, ispettore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Menè dott. ing. Antonio, ispettore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Firpo dott. ing. Federico, ispettore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Dolce dott. ing. Stefano, ispettore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Di Bello dott. ing. Carlo, ispettore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Romano dott. ing. Domenico, ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie;

Caruso dott. ing. Gaetano, ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie;

De Martino dott. ing. Vittorio, ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie;

Gatta avv. Edoardo, sostituto avvocato generale dello Stato;

Salvatori avv. Aristide, vice avvocato dello Stato;

Pentinaca avv. Vittorio, vice avvocato dello Stato.

6ª SEZIONE.

Presidente:

Valle prof. ing. Cesare.

Membri:

i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;

il presidente del Magistrato alle acque;
i provveditori alle Opere pubbliche;
il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;
il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;
l'ispettore generale capo dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;
il direttore generale degli Affari civili del Ministero dell'Africa Italiana;
il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa-Esercito;
il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;
il direttore generale del Demanio;
il direttore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
il direttore generale delle Antichità e belle arti;
il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione;
il direttore generale delle Foreste;
il direttore generale della Marina mercantile;
il direttore generale delle Industrie e miniere;
il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
il direttore generale del Turismo;
Grazzi dott. Umberto, direttore generale degli Affari economici del Ministero degli affari esteri;
Bertuzzi dott. ing. Lino, ispettore generale del Genio civile;
Ambrosi De Magistris dott. ing. Leopoldo, ispettore generale del Genio civile;
Nicoli dott. ing. Tullio, ispettore generale del Genio civile;
Leschiutta dott. ing. Gian Ernesto, ispettore generale del Genio civile;
De Bartolo dott. ing. Ugo, ispettore generale del Genio civile;
Bertagnolio dott. ing. Paolo, ispettore generale del Genio civile;
De Martino dott. ing. Vittorio, ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie;
Sirchia dott. ing. Rosario, ispettore generale del Genio civile del Ministero dell'Africa Italiana;
Santi dott. ing. Giovanni Battista, capo servizio delle Ferrovie dello Stato;
Carrante prof. Aurelio, presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura;
Biagioli Biagio, generale di divisione del Ministero difesa-Esercito;
Bonessa Enrico, tenente generale del Ministero difesa-Aeronautica;
Frattini avv. Marcello, sostituto avvocato generale dello Stato;
Foschini prof. arch. Arnaldo, esperto;
Aru prof. dott. Luigi, esperto.

Art. 6.

La Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, è costituita nel seguente modo:

Presidente:
Marletta dott. ing. Salvatore, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Membri:
Frattini avv. Marcello, sostituto avvocato generale dello Stato;
Bignardi dott. Domenico, direttore generale della Bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e foreste;
Sacchi dott. Giulio, direttore generale dei Servizi forestali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Gorio dott. ing. Ostilio, ispettore generale del Genio civile;
Leschiutta dott. ing. Gian Ernesto, ispettore generale del Genio civile;
Raccuglia dott. ing. Giovanni, ispettore generale del Genio civile;
Scalesse dott. ing. Francesco, ispettore generale del Genio civile;
Taddeucci dott. ing. Mario, ispettore generale del Genio civile;
Sirchia dott. ing. Rosario, ispettore generale del Genio civile del Ministero dell'Africa Italiana;
Aru prof. dott. Luigi, esperto;
Arredi prof. ing. Filippo, esperto;
Granone dott. ing. Ermino, esperto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Arpy di Morgex, addì 30 agosto 1952

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1952
Registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 330. — IZZI

(5083)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1952.

Dichiarazione di fuori corso dei francobolli ordinari della serie « Democrazia ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1950, col quale è stata autorizzata l'emissione di una nuova serie di francobolli ordinari;

Riconosciuta l'opportunità di dichiarare fuori corso i francobolli ordinari della serie « Democrazia » in quanto sostituiti con i nuovi tipi della serie « Italia al Lavoro »;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate fuori corso dal 1° gennaio 1953 le seguenti carte valori postali:

a) i francobolli ordinari da lire 1, 2, 3, 5, 20, 25 e 50 (serie Democrazia), emessi col decreto Ministeriale

29 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 124 del 16 ottobre 1945;

b) i francobolli ordinari da lire 0,50, 4, 15 e 100 (serie Democrazia), emessi col decreto Ministeriale 14 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 147 del 4 luglio 1946;

c) i francobolli ordinari da lire 0,25 (serie Democrazia), emessi col decreto Ministeriale 27 ottobre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1947;

d) i francobolli ordinari da lire 6 (serie Democrazia), emessi col decreto Ministeriale 23 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 12 agosto 1947;

e) i francobolli ordinari da lire 8 (serie Democrazia), emessi col decreto Ministeriale 11 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 15 ottobre 1947;

f) i francobolli ordinari da lire 10 (serie Democrazia), emessi col decreto Ministeriale 13 settembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 6 ottobre 1947;

g) i francobolli ordinari da lire 30 (serie Democrazia), emessi col decreto Ministeriale 16 ottobre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1947.

Art. 2.

Le carte valori postali di cui all'art. 1 del presente decreto, in esemplari non sciupati nè perforati, saranno ammesse al cambio a tutto il 30 giugno 1953.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1952

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1952
Registro n. 24, Ufficio riscontro poste, foglio n. 346. — ALIFFI

(5085)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1952.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Latina n. 14577 in data 6 settembre 1952, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del rag. Aquino Vito, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori) perchè chiamato a prestare servizio militare, con il sig. Pelagatti Angelo della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Aquino Vito è sostituito con il sig. Pelagatti Angelo, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(5141)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1952.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Trapani e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Trapani, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Ofrias dott. Pietro, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Marini dott. Riccardo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Tranchida geom. Domenico, rappresentante del Genio civile;

Scalabrini dott. Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Messina dott. Antonino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Mogliacci Franco, Pinco Gaspare, Alcamo Vito, Poma Erminio, Giacalone rag. Giorgio, Pinco Giuseppe e Laudicina Salvatore, rappresentanti dei lavoratori;

Perricone dott. Rosario, Malzanni Vincenzo, Fortunato dott. Luigi e Navetta Michele, rappresentanti dei datori di lavoro;

Larato Luca, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(5142)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a permutare aree di terreno col comune di Bergamo.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 23 agosto 1952, l'O.N.M.I. è stata autorizzata alla permuta di aree di terreno col comune di Bergamo, allo scopo di usufruire di una migliore zona per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino di Bergamo Alta.

(5091)

Avviso di rettifica

A parziale rettifica di quanto comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1952, si precisa che il provvedimento di diniego di registrazione relativo alla specialità « Euton », si riferisce all'Euton insulina e non all'Euton semplice.

(5090)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 7 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 269, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Lentella (Chieti) di un mutuo di L. 1.294.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5099)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccamontepiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 251, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Roccamontepiano (Chieti) di un mutuo di L. 273.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5100)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pennadomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 253, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Pennadomo (Chieti) di un mutuo di L. 1.730.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5101)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 281, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castrovillari (Cosenza) di un mutuo di L. 4.640.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5104)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 181, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Bianchi (Cosenza) di un mutuo di L. 1.014.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5102)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 282, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Carpanzano (Cosenza) di un mutuo di L. 682.500, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5103)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Savelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 3 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 184, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Savelli (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.365.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5106)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Simbario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 156, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Simbario (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.214.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5107)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sorianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 178, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Sorianello (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.330.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5108)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 26 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 157, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Tropea (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5109)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 128, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Arielli (Chieti) di un mutuo di L. 1.045.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5110)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 252, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Borrello (Chieti) di un mutuo di L. 1.080.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5111)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rota Greca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 142, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Rota Greca (Cosenza) di un mutuo di L. 1.146.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5116)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 17 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 264, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cervicati (Cosenza) di un mutuo di L. 860.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5118)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 254, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Filetto (Chieti) di un mutuo di L. 1.766.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5112)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto industriale presso la Facoltà di giurisprudenza della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università statale di Milano, è vacante la cattedra di diritto industriale cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5212)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Palermo è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5211)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 ottobre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,89	649,50
» Firenze	624,90	648 —
» Genova	624,92	649,50
» Milano	624,93	650,25
» Napoli	624,90	646,50
» Palermo	—	—
» Roma	624,91	650,75
» Torino	624,91	648 —
» Trieste	624,89	—
» Venezia	624,90	650 —

Media dei titoli del 22 ottobre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,325
Id. 3,50 % 1902	67,30
Id. 3 % lordo	66,50
Id. 5 % 1935	98,35
Redimibile 3,50 % 1934	77,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	75,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	74,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,80
Id. 5 % 1936	93,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,60

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 22 ottobre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	650,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario denominato « Consorzio generale delle acque del Trebbia », con sede in Piacenza.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 36611, in data 6 ottobre 1952, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio generale delle acque del Trebbia, con sede in Piacenza, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza dell'11 dicembre 1949.

(5152)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso a ventitre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A, grado 11°) del Ministero della difesa-Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi ed orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente la equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° agosto 1947, n. 1333, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1947, n. 279, riguardante l'inclusione della laurea in scienze coloniali fra i titoli di studio per l'ammissione ai concorsi della carriera amministrativa di gruppo *A*;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e della qualifica di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1950, n. 79714/12106.2.11, integrata con la nota di pari numero in data 28 giugno 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventitre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*, grado 11°) del Ministero della difesa-Aeronautica.

Il concorso è riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza, in scienze sociali e politiche, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e marittime (rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli), in scienze diplomatico-consolari (rilasciata dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o dall'Università di Napoli), in scienze coloniali (rilasciata dall'Istituto superiore orientale di Napoli), oppure di laurea diversamente denominata rilasciata secondo il precedente ordinamento accademico dalle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche, dall'Istituto « C. Alfieri » di Firenze o dagli istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 3.

Dal concorso sono escluse le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti esami di concorso a posti di vice-segretario nel ruolo del personale amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32, corredata dai prescritti documenti, nonchè da quelli relativi a titoli preferenziali, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro cognome, nome, paternità ed il preciso recapito.

I candidati che si trovano alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) indicare l'amministrazione di appartenenza;

c) dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito a precedenti concorsi, per la nomina a vice-segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica;

d) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

e) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

f) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale, vistato dal rettore dell'Univer-

sità, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato all'atto della eventuale nomina col relativo diploma di laurea;

2) copia, in bollo e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dall'Amministrazione di appartenenza con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

3) copia, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornati, ovvero certificato di esito di leva per i riformati o rivedibili o, infine, certificato di iscrizione nelle liste di leva per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare; la suddetta copia dovrà essere annotata delle eventuali benemerenze di guerra (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione — sottoposta alla vidimazione della sede centrale — rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 e legalizzato dal prefetto, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio, legalizzato dal prefetto.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione:

4) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal notaio o dal sindaco, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario per gli impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia; nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami.

I candidati coniugati, con o senza prole, ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 6.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4, corredate dai prescritti documenti, non verranno prese in considerazione.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni per partecipare a concorsi indetti dalle stesse.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati, prescelti per la nomina, alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati, a mezzo raccomandata o per telegrafo.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero della difesa-Aeronautica.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Prove scritte:

1) diritto civile e commerciale;
2) diritto costituzionale e amministrativo;
3) scienza delle finanze ed economia politica.

Prova orale:

1) materie delle prove scritte;
2) istituzioni di diritto internazionale;
3) legislazione aeronautica;
4) elementi di statistica;
5) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese, tedesco.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 13.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 12.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle disposizioni su indicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per la difesa, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

un consigliere di Stato, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al quinto, membro;

due professori di università o di istituto superiore di istruzione, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al sesto, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al nono.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere, e, occorrendo, membri particolarmente competenti in materie speciali.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti. a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 17.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa, salvo che non sia diversamente previsto da particolari disposizioni.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di prova verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

I vincitori del concorso provvisti di trattamento economico superiore a quello previsto dal terzo comma del presente articolo conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 18.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Art. 19.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1952

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1952
Registro n. 5, foglio 240

(5081)

Concorso a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria (gruppo B, grado 11°) del Ministero della difesa-Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi ed orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Aronautica militare;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e della qualifica di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai militari ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1950, n. 79714/12106.2.11;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria (gruppo *B*, grado 11°) del Ministero della difesa-Aeronautica.

Il concorso è riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: licenza di istituto tecnico commerciale, diploma di abilitazione tecnica (commercio o ragioneria) rilasciato da un istituto tecnico, o di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale, o di istituto tecnico (sezione ragioneria), conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico.

Art. 3.

Dal concorso sono esclusi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti esami di concorso a posti di vice ragioniere nel ruolo del personale di ragioneria del Ministero della difesa-Aeronautica. Sono escluse altresì le donne eccezion fatta per le vedove o sorelle o figlie nubili del personale militare e civile dell'Aeronautica militare deceduto per incidente di volo.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32 corredata dai prescritti documenti, nonchè da quelli relativi a titoli preferenziali, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro cognome, nome, paternità ed il preciso recapito.

I candidati che si trovano alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) indicare l'Amministrazione di appartenenza;

c) dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina a vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria del Ministero della difesa-Aeronautica;

d) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

e) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso gli enti aeronautici;

f) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata;

2) copia, in bollo o di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dall'Amministrazione di appartenenza con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

3) copia, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornati, ovvero certificato di esito di leva per i riformati o rivedibili o, infine, certificato di iscrizione nelle liste di leva per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare; la suddetta copia dovrà essere annotata delle eventuali benemerenze di guerra (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione — sottoposta alla vidimazione della sede centrale — rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalidi, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 e legalizzato dal prefetto, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio, legalizzato dal prefetto.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione;

4) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal notaio o dal sindaco, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario per gli impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia; nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami.

I candidati coniugati, con o senza prole, ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 6.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4, corredate dai prescritti documenti, non verranno prese in considerazione.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni per partecipare a concorsi indetti dalle stesse.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati, prescelti per la nomina, alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati, a mezzo raccomandata o per telegrafo.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero della difesa-Aeronautica.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Prove scritte:

1) economia politica e scienza delle finanze;

2) ragioneria generale ed applicata;

3) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato,

Prova orale:

1) materie delle prove scritte;

2) elementi di diritto civile, commerciale, costituzionale e di statistica;

3) lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese, tedesco.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 13.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 12.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle disposizioni su indicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per la difesa, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di un grado inferiore al sesto, membro;

un funzionario della carriera di concetto delle Ragionerie centrali di grado non inferiore al sesto, membro;

un professore di materie economiche e giuridiche di istituto medio di istruzione, membro;

un funzionario di ruolo di ragioneria dell'Amministrazione aeronautica di grado non inferiore al settimo, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al nono.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere, e, occorrendo, membri particolarmente competenti in materie speciali.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 17.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa, salvo che non sia diversamente previsto da particolari disposizioni.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di prova verrà ad essi corrisposto, dalla data di assunzione in servizio, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

I vincitori del concorso provvisti di trattamento economico superiore a quello previsto dal terzo comma del presente articolo conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 18.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Art. 19.

Per ciò che non è stato contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1952

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1952
Registro n. 5, foglio n. 241

(5082)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quarantasette posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di gruppo A dei Monopoli di Stato.

In relazione all'art. 10 del decreto Ministeriale 15 maggio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1952, col quale venne indetto un concorso per esami a quarantasette posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, si comunica che le relative prove scritte avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami (via G. Induno) nei giorni 17, 18 e 19 novembre 1952.

Le anzidette prove avranno inizio alle ore otto antimeridiane.

(5147)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 18 giugno 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 1952, riguardante le graduatorie del concorso a ottocento posti di allievo aiuto macchinista nelle Ferrovie dello Stato, bandito con decreto Ministeriale 28 febbraio 1951, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

Pag. 3459: alla 1ª colonna 5ª riga, dopo la parola « ottocento », aggiungere: « allievi ».

Pag. 3459: *Compartimento di Ancona*:
al n. 4 leggasi « Serafini » e non Sarifini;
» » 58 » « punti 324 » e non punti 321.

Pag. 3460 e 3461 *Compartimento di Bologna*:
al n. 49 leggasi « Spaggiari » e non Spaggiani.
» » 80 » « Berardino » e non Bernardino;
» » 93 » « Bubani » e non Rubani;
» » 112 » « Malaguti » e non Malguti.

Pag. 3461: *Compartimento di Cagliari*:
al n. 25 leggasi « Galfrè » e non Calfrè.

Pag. 3461 e 3462: *Compartimento di Firenze*:
al n. 1 leggasi « punti 387,75 » e non punti 387,50.
» » 57 » « Bacchini » e non Bachini;
» » 95 » « Bergonzoli » e non Berconzoli;
» » 128 » « Salvestrini » e non Silvestrini;
» » 138 » « punti 295 » e non punti 296.

Pag. 3462 e 3463: *Compartimento di Genova*:
al n. 5 leggasi « punti 388 » e non punti 386;
» » 55 » « Paolo » e non Paola.
» » 103 » « Giovanelli » e non Giovannelli.

Pag. 3464: *Compartimento di Milano*:
al n. 102 leggasi « Restocchi » e non Bestocchi.

Pag. 3464 e 3465: *Compartimento di Napoli*:
al n. 93 leggasi « Nozzolillo » e non Nozzolino.
» » 115 » « Casiello » e non Castello;
» » 115 » « punti 311 » e non punti 331;
» » 138 » « Eliseo Gennaro di Isaia » e non Eliseo di Gennaro di Isaia.

Pag. 3465 e 3466: *Compartimento di Palermo*:
al n. 18 leggasi « Ruggiero » e non Ruggero;
» » 72 » « Oliveri » e non Olivieri;
» » 103 » « Ruggieri » non Ruggeri;
» » 109 » « di Giuseppe » e non fu Giuseppe.
» » 164 » « Oliveri » e non Olivieri;
» » 209 » « Sergi » non Sergio.

Pag. 3467: *Compartimento di Reggio Calabria*:
al n. 41 leggasi « Verduci » e non Verducci;
» » 60 » « Antonino » e non Antonio;
» » 65 » « Dattola » e non Battola.

Pag. 3467: *Compartimento di Roma*:
al n. 12 leggasi « punti 355 » e non punti 356;
» » 39 » « Tabili » e non Tabilli;
» » 84 » « Alessandro » e non Lessandro.

Pag. 3468 e 3469: *Compartimento di Venezia*:
al n. 17 leggasi « Michilin » e non Michelin;
» » 55 » « Muraro » e non Murano;
» » 62 » « Ferrana » e non Ferrara.
» » 113 » « punti 276 » e non punti 278.

Pag. 3469: *Compartimento di Verona*:
al n. 68 leggasi « Girolli » e non Cirolli.

Pag. 3470: *Compartimento di Bari*:
al n. 57 leggasi « Bellocchio » e non Bellochio.

Pag. 3470: *Compartimento di Bologna*:
al n. 27 leggasi « Bedogni » e non Redogni.

Pag. 3471: *Compartimento di Genova*:
al n. 20 leggasi « Grandoni » e non Gradoni.

Pag. 3472: *Compartimento di Milano*:
al n. 73 leggasi « Giasi » e non Ciasi.

Pag. 3472 e 3473: *Compartimento di Palermo*:
al n. 37 leggasi « punti 363 » e non punti 362;
» » 78 » « Grispo » e non Crispo;
» » 81 » « Arigò » e non Arrigo.
» » 99 » « Giglio » e non Ciglio;
» » 137 » « di Pietro » e non fu Pietro;
» » 145 » « D'Arrigo » e non D'Arrico.

Pag. 3473: *Compartimento di Reggio Calabria*:
al n. 41 leggasi « Verduci » e non Verducci;
» » 49 » « Arrotta » e non Arrota.

Pag. 3474: *Compartimento di Torino*:
al n. 30 leggasi « Ballatore » e non Balatore.

Pag. 3474: *Compartimento di Venezia*:
al n. 23 leggasi « Gallob » e non Callob.

Pag. 3474 e 3475: *Compartimento di Verona*:
al n. 25 sopprimere la parola « combattente » e aggiungere « nato il 28 settembre 1932 ».
» » 36 leggasi « nato il 20 febbraio 1932 » e non il 20 febbraio 1922.

Pag. 3475: *Compartimento di Ancona*:
al n. 51 leggasi « Camerlengo » e non Carmerlengo.

Pag. 3476 e 3477: *Compartimento di Firenze*:
al n. 9 leggasi « Bellaveglia » e non Belaveglia;
» » 41 » « Berrettoni » e non Berettoni;
» » 50 » « Degl'Innocenti » e non dell'Innocenti.
» » 95 » « Gallenti » e non Callenti.

Pag. 3477: *Compartimento di Genova*:
al n. 35 leggasi « Terrile » e non Terribile;
» » 49 » « Giovanelli » e non Giovannelli;
» » 54 » « Furiga » e non Furica;
» » 56 » « Gensini » e non Censini;
» » 69 » « Ghersi » e non Chersi.

Pag. 3477 e 3478: *Compartimento di Napoli*:
al n. 20 leggasi « Pagliuca » e non Pagliuga.
» » 38 » « Pagano » e non Pagato;
» » 99 » « Belculfinè » e non Bel Culfinè.

Pag. 3479: *Compartimento di Venezia*:
al n. 21 leggasi « Carestiato » e non Carestiano;
» » 43 » « Ferrana » e non Ferrara.

(5038)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.